



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 06-11-2022

IL DIRIGENTE

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Colleghi Segretari di Stato,

Onorevoli Consiglieri,

la proposta legislativa che è posta all'attenzione del Consiglio Grande e Generale risponde a diversi obiettivi rispetto ai quali è opportuno fare alcune precisazioni di carattere politico al fine di inquadrare l'attuale momento storico e le sue prospettive future.

PREMESSA

La redazione del presente progetto di legge si inserisce nel quadro della più ampia operazione di riordino e aggiornamento della normativa esistente, al fine di mettere a disposizione normative adeguate alle esigenze degli operatori economici sammarinesi.

La proposta legislativa che esamineremo prevede, dunque, delle semplificazioni negli adempimenti in capo agli operatori economici, un riordino nelle limitazioni alla operatività e alla eliminazione di prescrizioni per ottenere la licenza d'esercizio.

Pertanto l'esigenza di apportare delle modifiche ad un quadro normativo del 2011 che regola il settore del noleggio di autoveicoli senza conducente nella Repubblica di San Marino non è più procrastinabile.

La Repubblica di San Marino se è vero che ha abbandonato quegli schemi economici che in passato hanno creato non poche difficoltà è altrettanto vero che in questo settore come invero in innumerevoli altri settori ha la necessità di allinearsi alle pratiche già ampiamente utilizzate in altri paesi colmando le differenze esistenti ma soprattutto offrendo al sistema tutte quelle opportunità che si trovano in altri contesti.

E' oramai da tempo noto che il settore imprenditoriale e non solo approccia la tematica trattata con schemi differenti rispetto al passato prediligendo lo strumento del noleggio a quello dell'acquisto dei mezzi di trasporto o dei parchi auto aziendali. La mancanza di una normativa adeguatamente evoluta legata irragionevolmente ancora oggi a dinamiche distorsive del passato ha portato alla paradossale



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

situazione per cui le imprese e le famiglie sammarinesi si affidano ad operatori fuori confine per poter usufruire del servizio di noleggio con documento per il sistema economico sammarinese

Il progetto di legge pur non sacrificando un adeguato sistema di controllo in materia ha l'ambizione di riattrarre in territorio un'attività imprenditoriale ordinariamente svolta in altri paesi così come di fornire le migliori opportunità a tutti i cittadini ed operatori nella convinzione che i tempi che stiamo vivendo, in questo come in altri settori, non lasciano più spazio a ritardi, ritrosie, infondati o "costruiti" timori rispetto all'evoluzione del Paese. Si ritiene che il cambiamento vada affrontato e non subito perché è solo affrontandolo che lo stesso potrà essere concretamente percepito come un'opportunità.

Va poi sottolineato in ogni caso che la recente modifica legislativa italiana che regola la circolazione di autoveicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia e la consolidata applicazione del DPR italiano n. 633 del 1972 che disciplina l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), adeguatamente considerati nel testo della presente proposta normativa, contribuiscono, unitamente alle modalità operative delineate unitamente agli uffici competenti, ad evitare fenomeni distorsivi del settore come accaduto in passato.

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA

Nella sua struttura il testo risulta suddiviso in articoli. I 10 articoli presenti disciplinano nello specifico gli aspetti della materia trattata.

In particolare l'art.1 riporta la definizione del contratto di noleggio indicando la suddivisione tra contratto a breve e a lungo termine, prevedendo la possibilità per coloro che esercitano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente di concedere in subnoleggio il veicolo noleggiato.

L'art. 2 prevede che i canoni dei contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 10%. La ritenuta è in linea con l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

L'art. 3 prevede che qualora il servizio di noleggio a breve o a lungo termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino sia assoggettato ad obblighi



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

fiscali, l'operatore economico estero sia tenuto all'assolvimento degli stessi attraverso le forme previste dall'art 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148.

Tale impostazione deriva dalla necessità di allineamento della norma rispetto all'entrata in vigore della Legge 25 ottobre 2022 n. 148, l'art. 19 con la quale si è introdotto nell'ordinamento l'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta per le persone fisiche o giuridiche non residenti che sono tenute all'assolvimento di obblighi fiscali di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e s.m.i. e di altre imposte dirette vigenti.

Per tale ragione l'art. 3 del presente progetto di legge prevede in capo agli operatori economici esteri l'assolvimento dell'imposta complementare sui servizi attraverso le modalità previste dall'art. 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148 per i contratti di noleggio a lungo e a breve termine a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino che siano assoggettati all'imposta complementare sui servizi. L'introduzione della figura del rappresentante fiscale permette di colmare un vuoto procedurale per la riscossione di imposte da parte dell'Ufficio Tributario.

L'art. 4 indica quali veicoli possono essere oggetto di noleggio.

L'art. 5 riporta gli adempimenti amministrativi in capo al soggetto noleggiante che deve stipulare il contratto di noleggio in maniera digitalizzata attraverso il portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Nelle more dell'implementazione del portale il noleggiante deve pubblicare i dati del contratto entro il giorno successivo alla stipula nel sito internet predisposto dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

L'art. 6 prevede le disposizioni per il rilascio della licenza di noleggio. La licenza d'esercizio è subordinata alla disponibilità di una sede ad uso ufficio, inoltre i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una idonea rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. Infine l'art. 6 prevede che il noleggiante debba indicare nel portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti i veicoli non oggetto di contratto di noleggio che non sono presenti in territorio.

L'art. 7 è dedicato alle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante.

L'art. 8 prevede norme transitorie per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente proposta di legge.

Per concludere l'art. 9 contiene l'abrogazione delle disposizioni legislative precedenti che regolamentavano il settore del noleggio al fine di garantire un più agevole orientamento degli operatori all'interno dell'ordinamento.

Eccellenze,



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Colleghi Segretari di Stato,

Onorevoli Consiglieri,

al termine di questa illustrazione dei motivi e del contenuto del Progetto di Legge appena presentato, confido nello svolgimento di un proficuo e serio dibattito sui relativi contenuti, finalizzato ad un positivo accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi